



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

## **Circolare sui compiti degli uffici AI nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI)**

Valida dal 1° aprile 2009

Stato: 1° gennaio 2011

Diffusione:  
318.108.02 i

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° aprile 2009.

I cambiamenti materiali nell'ambito della prassi giudiziaria e amministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Qui di seguito un elenco dei numeri marginali nuovi, modificati o completati:

301 / 301a

Le future modifiche e aggiunte saranno inserite regolarmente nel testo della circolare e potranno essere consultate in Internet/Intranet.

## Indice

Indice degli allegati .....	5
Abbreviazioni .....	6
Premessa .....	7
1 In generale .....	7
1.1 Basi legali .....	7
1.2 Organi competenti per il regresso AI .....	8
2 Registrazione e comunicazione da parte dell'UAI di casi suscettibili di regresso .....	9
3 Procedura di regresso: cenni generali .....	12
3.1 Aggiornamento costante di SR, UFAS e Suva .....	12
3.2 Gratuità delle informazioni amministrative.....	13
3.3 Consultazione degli atti .....	13
3.3.1 Comunicazione di dati senza procura .....	13
3.3.2 Comunicazione di dati con procura .....	14
4 Procedura in caso di regresso in comune con la Suva .....	14
4.1 Compendio .....	14
4.2 Richiesta di assunzione del regresso AI alla Suva.....	15
4.3 Mandato di regresso e comunicazione delle prestazioni da far valere e del loro importo alla Suva .....	16
4.3.1 Comunicazione periodica delle prestazioni fornite .....	16
4.3.2 Comunicazione delle prestazioni complessive .....	17
4.4 Conclusione della procedura di regresso .....	18
5 Procedura di regresso propria .....	19
5.1 Notifica del regresso all'assicuratore di responsabilità civile .	19
5.2 Comunicazioni di prestazioni.....	19

5.2.1	Comunicazione periodica delle prestazioni fornite .....	19
5.2.2	Comunicazione delle prestazioni complessive .....	19
5.2.3	Prestazioni in natura.....	20
5.2.4	Prestazioni in denaro.....	20
5.3	Conclusione della procedura di regresso .....	20
6	Entrata in vigore e disposizione transitoria.....	21
6.1	Entrata in vigore .....	21
6.2	Disposizione transitoria .....	21

**Indice degli allegati**

- 1 Attribuzione degli uffici AI ai Servizi regressi (d/f)
- 2 Foglio complementare R
- 3 Schema della procedura del regresso AI (d/f)
- 4 Elenco degli indirizzi delle agenzie Suva (d/f)
- 5 Domanda alla Suva (d/f)
- 6 Comunicazione periodica delle prestazioni fornite (d/f)
- 7 Comunicazione delle prestazioni complessive (d/f)
- 8 Notifica del regresso contro terzi responsabili (d/f)
- 9 Foglio di controllo elettronico

Gli indirizzi della Suva e degli uffici AI e i moduli necessari sono disponibili, costantemente aggiornati, all'indirizzo [www.regress.admin.ch](http://www.regress.admin.ch) (d/f), alle rubriche Adressen/Adresses e Formulare/Formulaires.

## Abbreviazioni

AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
Art.	Articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
C	Circolare
CC	Cassa di compensazione
LAI	Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAVS	Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
N	Numero marginale
OAI	Ordinanza su l'assicurazione per l'invalidità
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
OPGA	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SMR	Servizio medico regionale
SR	Servizio regressi
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ex INSAI)
UAI	Ufficio AI
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

## Premessa

- I La presente circolare definisce il *ruolo degli uffici AI*, delle CC, dei SR e dell'UFAS nell'esercizio del regresso dell'AI contro terzi responsabili in relazione a prestazioni per invalidi dell'AI e a determinate prestazioni dell'AVS per beneficiari di rendite di vecchiaia.
- II I compiti delle CC nell'esercizio del regresso per prestazioni per superstiti dell'AVS sono oggetto di una circolare specifica<sup>1</sup>.

## 1 In generale

### 1.1 Basi legali

- 101 Per sinistri successivi al 1° marzo 2003 il regresso dell'AI è retto dagli *articoli 72 segg. LPGA<sup>2</sup> e dagli articoli 13 segg. OPGA<sup>3</sup>*.
- 102 Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 2002 sono applicabili gli articoli 48<sup>ter</sup> - 48<sup>sexies</sup> LAVS del diritto previgente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l'AI non ha alcun diritto di regresso<sup>4</sup>.
- 103 Se, dopo un evento che dà diritto a prestazioni d'invalidità, l'AI versa prestazioni ad assicurati che a causa dello stesso evento vantano anche *diritti di responsabilità civile* nei confronti di terzi, questi diritti passano all'AI fino a concorrenza delle prestazioni da essa versate, per evitare sovrindennizzi dovuti all'accumulo di prestazioni versate in virtù del

---

<sup>1</sup> Circolare sui compiti delle casse di compensazione nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS).

<sup>2</sup> RS 830.1.

<sup>3</sup> RS 830.11.

<sup>4</sup> RS 831.10, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.

diritto delle assicurazioni sociali e prestazioni di terzi conformemente al diritto privato.

## 1.2 Organi competenti per il regresso AI

104 Le pretese di regresso dell'AI sono fatte valere, secondo i casi, dai seguenti organi:

- *Suva*

Se la persona interessata è assicurata presso la *Suva* o *l'assicurazione militare*, la Suva esercita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per le prestazioni dell'AI conseguenti allo stesso evento.

- *Servizi regressi regionali*

Se la persona interessata è assicurata presso un'*altra* assicurazione infortuni obbligatoria o non è coperta da *alcuna* assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il regresso è esercitato di regola dal competente SR regionale. I regressi che interessano Francia, Italia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal SR della CC svizzera.

In singoli casi, il SR consulta l'UAI e il SMR per accertamenti sulle prestazioni o, previo accordo, il SMR per il chiarimento di aspetti medici.

- *UFAS*

In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il diritto di regresso per prestazioni AI è esercitato dall'UFAS.

I *processi civili* necessari nei casi di regresso dei SR e dell'UFAS sono condotti dall'UFAS. *Parte in causa* è solo l'UFAS e non l'UAI.



## 2 Registrazione e comunicazione da parte dell'UAI di casi suscettibili di regresso

201 L'UAI competente della trattazione del caso è *tenuto a collaborare*.

202 Ricevuta una (*nuova*) *richiesta di prestazioni AI*, l'UAI verifica se vi siano elementi per un eventuale regresso (p. es. infortunio, malattie professionali, errore medico, atti di violenza criminali o responsabilità di terzi). Controlla in particolare se sia stato debitamente risposto alle domande „Il danno è stato causato ... da *infermità congenita, malattia o infortunio?*“ e "Il danno è stato causato interamente o parzialmente da *un terzo* (p. es. in un incidente automobilistico)?", richiedendo all'occorrenza che il modulo sia completato in un secondo tempo delle risposte mancanti<sup>5</sup>.

Se nella richiesta è precisato che il danno alla salute

- è stato causato da un'infermità congenita (cfr. N 213) o da una malattia
- *ed* è interamente o parzialmente dovuto a terzi, non è escluso l'*errore medico*.

203 Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato *dell'UE o dell'AELS* mediante il modulo E 204 (Istruttoria di una domanda di pensione d'invalidità), l'UAI verifica se sia stato debitamente risposto alle domande di cui al n. 7.10.

204 Se ad una delle domande o a tutte le domande è stata data risposta affermativa, il caso può essere suscettibile di regresso. L'UAI appone allora un'*annotazione di controllo positiva* nell'apposita rubrica del sistema EED.

205 Se a entrambe le domande del modulo di richiesta o a tutte le domande del modulo E 204, n. 7.10 è stata data risposta negativa, non sono necessari ulteriori provvedimenti.

---

<sup>5</sup> Cfr. in proposito le informazioni sul danno alla salute richieste nei moduli di richiesta o revisione di prestazioni AI.

L'UAI deve soltanto apporre un'*annotazione di controllo negativa* nell'apposita rubrica del sistema EED.

- 206 Le verifiche sono eseguite punto per punto anche se l'evento è noto da altri documenti in possesso dell'UAI o se l'UAI ha appreso da altra fonte che il danno alla salute è conseguenza di una fattispecie di responsabilità civile, ossia è stato cagionato da terzi.
- 207 Se nel modulo di richiesta non è data risposta alle seguenti domande
- Il danno è stato cagionato da (infermità congenita, malattia o infortunio)
  - Indicazioni dettagliate circa il genere del danno
  - Da quando sussiste il danno?
- l'UAI provvede a che il modulo sia completato in un secondo tempo delle risposte mancanti.
- 208 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni AI, ma anche quando l'evento che dà diritto alle prestazioni comporta una *modifica* di prestazioni AVS/AI già in corso, p. es. quando:
- ad una rendita vedovile o per orfani subentra una rendita AI ai sensi dell'articolo 43 LAI;
  - una rendita e/o un assegno per grandi invalidi AI correnti sono ricalcolati aumentati.
- 209 In assenza di informazioni sulle cause, in questi casi l'UAI *chiede* all'assicurato se il danno alla salute che ha determinato la modifica delle prestazioni sia dovuto ad un infortunio cagionato da terzi.
- 210 L'UAI annota il *risultato* dei suoi accertamenti (annotazione di controllo negativa o positiva) nell'apposita rubrica del sistema EED.

Sono trattate analogamente le richieste di *assegni per grandi*

*invalidi o mezzi ausiliari* dell'AVS immediatamente riconoscibili come correlate ad una fattispecie di responsabilità civile (cfr. N 202).

- 211 1) Se per uno degli eventi citati l'assicurato è coperto dalla *Suva o dall'AM*, è inviato alla competente agenzia Suva<sup>6</sup> il modulo "*Recours contre les tiers responsables, demande à la Suva*" (d/f)<sup>7</sup>. (Procedura in caso di regresso in comune con la Suva; cfr. n. 4 segg.).
- 2) Se nella procedura in caso di regresso in comune il suo ruolo *si limita*, previo *apposito accordo* con il SR, alla rilevazione di possibili casi di regresso, entro un mese (termine di prescrizione!) dalla richiesta di prestazioni AI, l'UAI invia una *copia del relativo modulo* al competente SR (procedura in caso di regresso in comune con la Suva; cfr. n. 4 segg.).
- 212 Se l'evento è assicurato presso *un altro* assicuratore LAINF o se *non vi è alcuna* copertura obbligatoria, l'UAI invia all'assicurato o al suo rappresentante legale il modulo "Foglio complementare R"<sup>8</sup>. (Procedura di regresso propria; cfr. n. 5 segg.).
- 213 Possono essere suscettibili di regresso anche i casi in cui negli *atti medici* compaiono in particolare le seguenti *infermità congenite*<sup>9</sup>:
- 497: Gravi turbe respiratorie d'adattamento; se dopo un anno danno ancora diritto a prestazioni;
- 498: Turbe metaboliche neonatali gravi; se non sono state diagnosticate subito e per questa ragione dopo un anno danno ancora diritto a prestazioni;
- 499: Gravi lesioni traumatiche dovute alla nascita.

---

<sup>6</sup> Cfr. Allegato 1.

<sup>7</sup> Cfr. Allegato 5.

<sup>8</sup> Cfr. Allegato 2.

<sup>9</sup> I codici corrispondono a quelli utilizzati nell'ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite (RS 831.232.21).

Se immediatamente riconosciuti dal SMR, questi casi vanno sottoposti quanto prima al SR con tutti gli atti medici rilevanti. *Non è necessario* che i genitori interessati compilino *il Foglio complementare R*.

- 214 L'UAI comunica al competente SR ogni possibile caso di regresso entro tre mesi dalla richiesta di prestazioni (termini di prescrizione). Analogamente, nei casi di regresso congiunto, la procedura in comune con la competente agenzia Suva deve essere avviata entro tre mesi.
- 215 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare R o lo compilano in maniera incompleta o scorretta violano l'obbligo d'informazione e cooperazione. In questi casi l'UAI avvia una procedura di diffida con termine di riflessione (art. 43 cpv. 3 LPGA).

### **3 Procedura di regresso: cenni generali**

#### **3.1 Aggiornamento costante di SR, UFAS e Suva**

301 L'UAI aggiorna *costantemente* l'organo che tratta il regresso sui seguenti punti:

- revisioni di rendite (cfr. N 301a);
- decesso dell'assicurato o di suoi familiari;
- cessione del caso a un altro UAI in seguito a cambiamento di domicilio dell'assicurato;
- cambiamento di nome dell'assicurato;
- cambiamenti di stato civile;
- nuovi figli;

Su richiesta forniscono informazioni anche su decisioni di concessione o rifiuto di prestazioni passate in giudicato.

- 301a In caso de regresso, prima di procedere alla revisione della rendita, l'UAI informa l'organo che tratta il regresso sull'avvio della relativa procedura. Questa informazione dev'essere trasmessa in particolare quando nella procedura di revisione sono prescritte perizie mediche o commissionati altri accertamenti medici o professionali o accertamenti concernenti l'economia domestica. In questo modo l'UAI e l'organo che tratta il regresso possono coordinare i rispettivi perizie ed accertamenti. L'informazione dev'essere trasmessa anche in casi di regresso già risolti mediante pagamento.
- 302 L'UAI comunica inoltre ogni modifica delle prestazioni che interviene tra la comunicazione delle *prestazioni complessive* e del loro importo e la notifica della conclusione della procedura di regresso.
- 303 Le modifiche dovute ad adeguamenti generali delle rendite non vanno comunicate.

### **3.2 Gratuità delle informazioni amministrative**

- 304 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a fornire *gratuitamente* alla CC tutte le informazioni necessarie all'esercizio del diritto di regresso. (art. 32 LPG).

### **3.3 Consultazione degli atti**

#### **3.3.1 Comunicazione di dati senza procura**

- 305 Valgono per principio le disposizioni della "Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF"<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Circolare del 1° luglio 2006; [http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3689/3689\\_1\\_it.pdf](http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3689/3689_1_it.pdf) (consultato l'ultima volta il 26.11.2008).

306 Nella misura in cui non ostanto interessi privati preponderanti, in singoli casi l'UAI o il SR sono autorizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, consentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:

1. l'assicurazione sociale ha *notificato* un'azione di regresso contro terzi responsabili o loro assicuratori, la *notifica delle prestazioni* è già stata comunicata, i dati sono necessari per l'accertamento del diritto e
2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.

### **3.3.2 Comunicazione di dati con procura**

307 Se la notifica delle prestazioni non è ancora stata comunicata, *senza l'accordo dell'assicurato* (procura) non è lecito né comunicare dati, né consentire la consultazione degli atti o inviare documenti.

308 Una copia della lettera d'accompagnamento allegata ai dati comunicati è inviata al SR o alla Suva.

## **4 Procedura in caso di regresso in comune con la Suva**

### **4.1 Compendio**

401 In caso di regresso in comune, l'UAI (o, previo apposito accordo tra UAI e SR, il competente SR) ha inoltre i seguenti compiti:

- chiedere alla Suva di assumere il regresso AI e conferirle il mandato;
- comunicare periodicamente alla Suva tipo e importo delle prestazioni oggetto del regresso (n. 4.3.1 + 4.3.2);
- chiedere all'UFAS di valutare quali prestazioni possano essere oggetto del regresso e di calcolarne il valore capitalizzato (N 410 segg.);

- informare l'UFAS della conclusione della procedura di regresso conformemente al n. 4.4.

## 4.2 Richiesta di assunzione del regresso AI alla Suva

- 402 Se la Suva assume il regresso per prestazioni AI allega alla sua risposta all'UAI (al SR) la sua *notifica di regresso* al terzo responsabile.
- 403 Fondandosi sulla notifica della Suva, anche l'UAI (il SR) comunica il regresso per prestazioni AVS/AI<sup>11</sup> all'assicuratore di responsabilità civile. L'originale è inviato per raccomandata all'assicuratore di responsabilità civile, l'assicurato o i suoi rappresentanti legali e la Suva ne ricevono copia.
- 404 Se la Suva non assume il regresso e non fa valere essa stessa alcuna prestazione AINF o AM, perché:
- non sussistono fattispecie di responsabilità civile;
  - il terzo responsabile è sconosciuto;
  - non vi sono le condizioni di fatto e di diritto per esercitare il regresso;
  - l'esercizio del regresso è escluso per legge (privilegio di regresso secondo l'art. 75 LPGA)<sup>12</sup>,

l'UAI (il SR) sospende la procedura di regresso senza ulteriori provvedimenti.

- 405 Se la Suva non assume il regresso AI, perché:
- non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo o
  - al momento della notifica dell'UAI (del SR) ha già concluso la procedura per prestazioni proprie o dell'AM,

i diritti di regresso dell'AI sono esercitati nella procedura per

---

<sup>11</sup> Cfr. Allegato 8.

<sup>12</sup> Per i casi verificatisi prima del 1° gennaio 2003 è applicabile l'art. 44 LAINF.

*regressi propri* (n. 5 segg.). L'UAI comunica al SR i casi interessati.

### **4.3 Mandato di regresso e comunicazione delle prestazioni da far valere e del loro importo alla Suva**

406 Durante la procedura di regresso, l'UAI (il SR) comunica<sup>13</sup> *periodicamente* alla Suva con copia all'UFAS il tipo e l'importo delle prestazioni fornite nel caso on questione (n. 4.3.1).

407 Non appena *le prestazioni complessive* da far valere sono definite, l'UAI (il SR) le comunica alla Suva con copia all'UFAS (n. 4.3.2).

Se sono concessi *provvedimenti d'integrazione professionale*, l'importo complessivo delle prestazioni da far valere può essere calcolato soltanto alla loro conclusione. In questi casi la Suva attende di essere in possesso dei dati definitivi prima di far valere la pretesa di regresso complessiva.

#### **4.3.1 Comunicazione periodica delle prestazioni fornite**

408 Utilizzando l'apposito modulo<sup>14</sup>, l'UAI (il SR) comunica *periodicamente* alla Suva il tipo e il valore delle prestazioni fornite dall'AI (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità giornaliere, provvedimenti sanitari e professionali - inclusi i provvedimenti d'intervento tempestivo e i provvedimenti di reinserimento preliminari all'integrazione professionale -, mezzi ausiliari e altro; cfr. in proposito n. 5.2.3 + 5.2.4).

---

<sup>13</sup> Cfr. Allegato 6.

<sup>14</sup> Cfr. Allegato 6.



La comunicazione avviene una prima volta quando il valore complessivo delle prestazioni fornite ha raggiunto i 20'000.-franchi circa e, successivamente, ogni volta che lo stesso valore è stato raggiunto a partire dall'ultima comunicazione.

Se l'UAI (il SR) ritiene che tra le prestazioni fornite ve ne siano di manifestamente estranee al caso di regresso, prima di comunicarle alla Suva chiede il parere dell'UFAS<sup>15</sup>.

#### 4.3.2 Comunicazione delle prestazioni complessive

409 L'ammontare delle prestazioni complessive corrisponde all'*importo definitivo* delle prestazioni AI da far valere nella procedura di regresso e comprende sia le prestazioni in denaro o in natura già fornite che quelle previste (p. es. l'adeguamento periodico di mezzi ausiliari).

Nel caso delle *prestazioni in natura* vanno indicati il presumibile ritmo degli adeguamenti e gli importi delle fatture (cfr. in proposito il n. 5.2.3).

410 La procedura di comunicazione delle prestazioni complessive è avviata non appena la Suva lo richiede all'UAI (al SR).

411 Per prima cosa, l'UAI (il SR) chiede all'UFAS<sup>16</sup> di valutare quali prestazioni AI vadano fatte valere. Alla richiesta l'UAI (il SR) allega il dossier AI *completo* e ordinato.

412 Con la sua risposta, l'UFAS ritorna il dossier all'UAI (al SR). Se del caso, impartisce istruzioni particolari, p. es. se non tutte le prestazioni possono essere fatte valere nel regresso.

413 Se vanno fatte valere anche prestazioni AI *future*, l'UFAS allega alla sua risposta un calcolo del loro valore capitalizzato.

---

<sup>15</sup> Settore Regressi.

<sup>16</sup> Settore Regressi.

414 L'UAI (il SR) allestisce quindi un elenco di tutte le prestazioni<sup>17</sup> da far valere nel regresso con copia all'UFAS. Per i dettagli concernenti i diversi tipi di prestazione, cfr. i n. 5.2.3 + 5.2.4.

415 Nella parte A del modulo l'UAI (il SR) ricapitola tutte le prestazioni fornite, incluse quelle che ha già comunicato alla Suva<sup>18</sup>.

Nei casi in cui vanno fatte valere anche prestazioni AI future, le *prestazioni già fornite* vanno elencate fino alla data indicata come "giorno del calcolo" sul documento contenente il calcolo del valore capitalizzato".

416 Nella parte B del modulo, l'UAI (il SR) iscrive all'attenzione della Suva le *prestazioni future* secondo il (i) calcolo(i) del valore capitalizzato.

#### **4.4 Conclusione della procedura di regresso**

417 Se la Suva rinuncia ad esercitare i diritti di regresso propri o dell'AM *dopo* aver accettato di esercitare il regresso AI, ma *prima* che le siano state comunicate prestazioni da far valere, l'UAI (il SR) sospende la procedura di regresso in re AI senza ulteriori provvedimenti.

418 Se la Suva comunica la conclusione della procedura di regresso (il versamento delle prestazioni o per rinuncia) *dopo* aver accettato di esercitare il regresso AI e dopo che le sono già state periodicamente comunicate prestazioni AI da far valere, ma non ancora le prestazioni complessive, l'UAI (il SR), richiesto il parere dell'UFAS<sup>19</sup>, sospende la procedura o la continua in proprio (n. 5 segg.) secondo le istruzioni specifiche dell'Ufficio federale.

---

<sup>17</sup> Cfr. Allegato 7.

<sup>18</sup> Cfr. Allegato 6.

<sup>19</sup> Settore Regressi.

## **5 Procedura di regresso propria**

501 Se oltre ai diritti per prestazioni dell'AI, non ve ne sono per prestazioni della Suva o dell'AM, il diritto di regresso dell'AI è esercitato in proprio dal competente SR o dall'UFAS.

### **5.1 Notifica del regresso all'assicuratore di responsabilità civile**

502 Il competente SR o l'UFAS notificano all'assicuratore di responsabilità civile interessato l'azione di regresso per prestazioni AVS/AI entro un anno dal ricevimento della richiesta di prestazioni da parte dell'UAI. L'originale è inviato per raccomandata all'assicuratore di responsabilità civile, l'assicurato o i suoi rappresentanti legali e l'UAI ne ricevono copia.

### **5.2 Comunicazioni di prestazioni**

#### **5.2.1 Comunicazione periodica delle prestazioni fornite**

503 L'UAI comunica *periodicamente* al SR/all'UFAS le prestazioni fornite dall'AI conformemente al n. 4.3.1.

#### **5.2.2 Comunicazione delle prestazioni complessive**

504 L'UAI allestisce all'attenzione del SR/dell'UFAS un elenco di tutte le prestazioni da far valere nella procedura di regresso conformemente al n. 4.3.2.

505 L'elenco comprende tutte le prestazioni fornite a partire dall'evento che le ha determinate, incluse quelle già notificate al SR o all'UFAS nel quadro di una comunicazione periodica.

### 5.2.3 Prestazioni in natura

506 Per le prestazioni AI in natura e per gli assegni per grandi invalidi per assicurati al di sotto dei 20 anni e per i provvedimenti sanitari d'integrazione sono determinanti gli importi Sumex<sup>20</sup> e l'apposito foglio di controllo<sup>21</sup>.

Per i *mezzi ausiliari* vanno indicati oltre al prezzo anche la data di consegna, la presumibile data di sostituzione (ritmo delle sostituzioni) e lo scopo dei singoli mezzi (ausilio per il lavoro o per la vita quotidiana).

### 5.2.4 Prestazioni in denaro

- *Indennità giornaliera*

507 Sull'elenco va indicato l'*importo lordo* (cioè senza deduzione della metà dei contributi a carico dell'assicurato né addizione di quella a carico dell'AI) delle indennità giornaliera effettivamente versate. Se necessario, l'UAI (il SR) chiede un conteggio dettagliato alla CC competente per il versamento.

- *Rendite e assegni per grandi invalidi*

508 L'UAI (il SR) riporta sull'elenco tipo e importo delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati e l'ammontare degli *interessi di mora* eventualmente pagati. Se necessario chiede ulteriori informazioni alla competente CC.

## 5.3 Conclusione della procedura di regresso

509 In presenza di uno dei motivi di cui al N 404 il competente SR sospende la procedura di regresso.

510 Il competente SR, rispettivamente l'UFAS, informano l'UAI della conclusione della procedura di regresso.

---

<sup>20</sup> Sumex è un programma elettronico sviluppato da santésuisse e Suva per il calcolo e la trasmissione delle fatture; cfr. [http://www.suva.ch/statistik\\_informatik\\_sumex\\_flyer\\_d.pdf](http://www.suva.ch/statistik_informatik_sumex_flyer_d.pdf)

<sup>21</sup> Cfr. Allegato 9.

## **6 Entrata in vigore e disposizione transitoria**

### **6.1 Entrata in vigore**

601 La presente circolare entra in vigore il 1° aprile 2009.

602 Le circolari del 1° gennaio 1993 e del 1° gennaio 1992 e le direttive del 23 dicembre 1982 e del 21 dicembre 1983 sono abrogate.

### **6.2 Disposizione transitoria**

603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AI, siano essi nuovi o pendenti.